



ESTRATTO

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 13

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE ED AREE CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI : APPROVAZIONE.**

L'anno duemilatredici, addì VENTISETTE, del mese di MARZO, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	NO a.g.
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	SI
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	SI
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	NO a.g.
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	NO a.g.
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	NO a.g.
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	SI
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE ED AREE CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI : APPROVAZIONE".

IL SINDACO

VISTI :

- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." e successive modificazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria." e successive modificazioni;
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

RITENUTO, al fine di meglio disciplinare i criteri e le modalità di concessione di loculi, cellette e aree cimiteriali nei cimiteri comunali di Val della Torre, nel rispetto della vigente normativa, di approvare apposito regolamento;

VISTO il regolamento predisposto dagli uffici competenti;

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il "Regolamento per la concessione di loculi, cellette ed aree cimiteriali nei cimiteri comunali" composto di n. 22 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il regolamento, così come approvato, entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione;

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

li, 21.03.2013

F.lo

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA STATISTICA

Maria Luisa QUAGLIOTTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento sui Controlli Interni;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la proposta la proposta di deliberazione di cui trattasi ad oggetto: **"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE ED AREE CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI : APPROVAZIONE."** come sopra trascritta.



COMUNE di VAL DELLA TORRE
Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
LOCULI, CELLETTE ED AREE CIMITERIALI
NEI CIMITERI COMUNALI**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. del

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali	pag. 3
Art. 3	Soggetti a concessione	pag. 3

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 4	Criteri per le concessioni di loculi e cellette cimiteriali	pag. 3
Art. 5	Criteri per la concessione di aree cimiteriali	pag. 4
Art. 6	Concessione di aree cimiteriali di più titolari: divisioni, subentri, rinunce	pag. 4
Art. 7	Durata delle concessioni	pag. 5
Art. 8	Diritto d'uso di loculi e cellette	pag. 5
Art. 9	Diritto d'uso di sepolcri privati	pag. 5
Art. 10	Estinzione della concessione	pag. 6
Art. 11	Rinuncia alle concessioni di loculi e cellette	pag. 6
Art. 12	Rinuncia alle concessioni di loculi e cellette – Rimborso parziale del canone	pag. 6
Art. 13	Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcri privati	pag. 7
Art. 14	Revoca delle concessioni	pag. 7
Art. 15	Decadenza delle concessioni	pag. 8
Art. 16	Rinnovo delle concessioni	pag. 8
Art. 17	Trasferimento della concessione in altro loculo o in altra celletta	pag. 8
Art. 18	Concessioni provvisorie di loculi e cellette	pag. 8
Art. 19	Sospensione rilascio delle concessioni di loculi e cellette	pag. 8
Art. 20	Tariffa delle concessioni	pag. 9
Art. 21	Manutenzione dei loculi, delle cellette e dei sepolcri privati	pag. 9

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22	Norme transitorie e finali	pag. 9
---------	----------------------------	--------

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di loculi, cellette ed aree cimiteriali nei Cimiteri comunali.

Articolo 2

Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali

Le concessioni di loculi, cellette ed aree cimiteriali sono soggette, oltre che alle norme del presente Regolamento, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e successive modificazioni, ed al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, e successive modificazioni.

Le concessioni cimiteriali attribuiscono al concessionario il diritto d’uso temporaneo di una sepoltura o di un’area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.

I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della stessa o nei casi di rinuncia, revoca o decadenza, tornano nella disponibilità del comune per nuove concessioni, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

Articolo 3

Soggetti a concessione

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento i loculi, le cellette e le aree cimiteriali di nuova costruzione, oltre che i loculi, le cellette e le aree cimiteriali resisi disponibili.

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 4

Criteri per le concessioni di loculi e cellette cimiteriali

I loculi e le cellette cimiteriali possono essere concessi soltanto per la tumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri relative a:

- a) persone decedute residenti nel Comune di Val della Torre al momento del decesso;
- b) persone decedute che, ricoverate in case di cura o di riposo, abbiano dovuto spostare la propria residenza dal Comune di Val della Torre a quello ove è ubicata la struttura ospitante al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, equiparandole ai residenti;
- c) persone in vita residenti da almeno 10 anni nel Comune di Val della Torre, che abbiano compiuto 70 anni di età;
- d) coniuge e parenti di primo grado ascendente e discendente di persone residenti nel Comune al momento del decesso e ivi sepolte, che abbiano compiuto almeno 70 anni di età;

e) persone in vita non residenti nel Comune di Val della Torre ma che siano state residenti nel comune continuativamente per almeno quindici anni in passato e che abbiano compiuto 70 anni di età.

Al momento del decesso di uno dei coniugi o del convivente con il defunto almeno da due anni è data facoltà al coniuge o al convivente superstite (la convivenza deve risultare dal relativo certificato anagrafico e deve sussistere al momento del decesso) di ottenere la concessione del loculo o della celletta limitrofa, a condizione che abbia compiuto almeno 60 anni di età.

Ogni loculo, oltre al feretro, può comprendere urne cinerarie e resti di parenti e affini fino al secondo grado del titolare della concessione o del coniuge dello stesso, anche se al momento della morte non erano residenti in Val della Torre. In questo caso è pertanto possibile trasferire urne cinerarie e resti da qualsiasi altro Comune. Deve comunque essere sempre assicurata la possibilità di comprendere il feretro.

Ogni celletta può comprendere più urne cinerarie e resti di parenti e affini, secondo le modalità previste dal comma precedente, e fino al completo esaurimento dello spazio disponibile.

Articolo 5

Criteri per la concessione di aree cimiteriali

La concessione di aree cimiteriali a privati ed enti avviene a seguito di istanza dell'interessato o di pubblicazione di apposito bando e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e polizia mortuaria e secondo le prescrizioni del permesso di costruire. I richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento a garanzia dalla stipula della concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall'ente in caso di mancata stipula per rinuncia.

La richiesta del permesso di costruire deve avvenire entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della concessione, a pena di decadenza; in caso di mancato rispetto ed in assenza di altre richieste è concessa una proroga di sei mesi per la presentazione della richiesta di cui al periodo precedente.

I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio.

In caso di decadenza per mancato rispetto dei termini l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune, il quale tratterrà l'intera somma versata al momento della concessione.

La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. È vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

I rifiuti derivanti da lavori edili sono da considerarsi rifiuti speciali ed il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico dell'impresa che esegue i lavori.

Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni contenute nel permesso di costruire o in successivo provvedimento, tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

Non si possono concedere aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni anche in altri cimiteri, salvo rinuncia.

Articolo 6

Concessione di aree cimiteriali di più titolari: divisioni, subentri, rinunce

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal Comune.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 7

Durata delle concessioni

Le concessioni di loculi e cellette cimiteriali hanno la durata di anni cinquanta a partire dalla data della stipula del contratto di concessione, o dalla data di effettiva occupazione del loculo o della celletta nel caso in cui il contratto di concessione non fosse stato ancora stipulato.

Le concessioni di aree cimiteriali hanno la durata di anni novantanove a partire dalla data della stipula del contratto di concessione.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo articolo 16, i loculi, le cellette e le aree tornano nella piena disponibilità del Comune.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda le modalità del diritto d'uso, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 8

Diritto d'uso di loculi e cellette

Il diritto d'uso del loculo o della celletta cimiteriale è circoscritto alla persona per la quale è stata fatta la concessione o a persona della famiglia da designarsi dal concessionario, limitatamente ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

Non può essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Articolo 9

Diritto d'uso di sepolcri privati

All'interno di cappelle private realizzate su area cimiteriale possono essere sepolti:

- a) il titolare della concessione ed il coniuge;
- b) i genitori ed i figli di entrambi, anche se già sepolti altrove;
- c) parenti ed affini del titolare e del coniuge fino al sesto grado;
- d) gli eventuali conviventi del titolare della concessione (la convivenza deve risultare dal relativo certificato anagrafico e deve sussistere al momento del decesso), purché la volontà del concessionario sia adeguatamente documentata;
- e) eventuali benemeriti, cioè coloro che, attraverso un'azione specifica o un comportamento generale, abbiano assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto alla sepoltura. La dichiarazione di benemeritenza è rilasciata dal concessionario, primario o individuato come tale in seguito a

voltura del titolo concessorio, e deve contenere espressamente l'indicazione che la stessa avviene senza fine di lucro o di speculazione, a pena di decadenza della concessione cimiteriale.

In caso di contestazione tra aventi diritto entro il sesto grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 10

Estinzione della concessione

Le concessioni cessano per decorso della durata, rinuncia, decadenza, revoca e soppressione del cimitero.

Il Comune, salvo rinnovo, rientra nella disponibilità del sepolcro al termine della concessione senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

Allo scadere del termine il Comune:

- a) provvederà alla collocazione dei resti o ceneri delle salme nell'ossario comune, se la famiglia non ha disposto diversamente;
- b) consegnerà i ricordi personali su richiesta della famiglia.

Articolo 11

Rinuncia alle concessioni di loculi e cellette

I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione sottoscritta dal concessionario. Il responsabile del servizio, dopo essersi accertato che il loculo o la celletta cimiteriale oggetto della rinuncia si trovano in normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione di cui al successivo articolo 12.

I loculi o le cellette retrocessi, o comunque rientranti nella piena disponibilità del Comune, sono riassegnati in concessione.

Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma, include il loculo o la celletta cimiteriale rientrati nella piena disponibilità del Comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possano avere interesse ad ottenerli in concessione.

Articolo 12

Rinuncia alle concessioni di loculi e cellette – Rimborso parziale del canone

E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia della concessione cimiteriale e in caso di accettazione sarà riconosciuto, a favore del retrocedente, un rimborso come di seguito espresso:

- rimborso del 90% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni;
- rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro cinque anni;
- rimborso del 40% in caso di rinuncia dopo il quinto anno ed entro dieci anni;
- rimborso del 25% in caso di rinuncia dopo il decimo anno ed entro venticinque anni;
- rimborso forfetario di Euro 200,00 dopo il venticinquesimo anno.

La retrocessione di loculi assegnati in concessione perpetua non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

Articolo 13

Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcri privati

Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali mediante comunicazione al Comune, a condizione che le stesse siano libere da sepolcri. Nei casi in cui sia già avvenuto il pagamento lo stesso sarà restituito nella misura dell'ottanta per cento.

Qualora sull'area sia stato realizzato, anche in parte, un sepolcro privato, la rinuncia è accettata a condizione che il sepolcro sia acquisito al demanio cimiteriale ed il Comune individui un altro concessionario secondo la procedura di cui ai commi successivi.

La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione di eventuali resti.

I sepolcri privati realizzati su aree cimiteriali concesse e rinunciate sono assegnati in concessione al migliore offerente individuato con procedura aperta indetta dal Comune.

La valutazione economica del sepolcro privato è determinata dall'Ufficio Tecnico del Comune, previo contraddittorio con il rinunciante, e costituisce il prezzo a base di gara.

Al concessionario rinunciante spetta il prezzo a base di gara e al Comune il rialzo di offerta e, comunque, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione quale onere di procedura cimiteriale. L'onere di procedura cimiteriale è dovuto dal concessionario rinunciante in caso di non aggiudicazione e dal nuovo concessionario in caso di aggiudicazione. Prima dell'avvio della procedura il concessionario rinunciante deve costituire una cauzione pari al dieci per cento del valore stimato posto a base di gara che sarà incassata dal Comune in caso di non aggiudicazione. Non è dovuto alcun indennizzo per la rinuncia della concessione dell'area cimiteriale.

L'aggiudicatario è tenuto al versamento dell'importo di aggiudicazione e dell'onere stabilito per la concessione dell'area cimiteriale secondo le tariffe vigenti.

L'offerta deve essere corredata da una cauzione a garanzia della serietà della medesima nella misura del venti per cento dell'importo a base d'asta. La cauzione prestata dai partecipanti alla procedura aperta risultati non aggiudicatari viene svincolata entro trenta giorni, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione della concessione.

La concessione deve essere stipulata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La graduatoria della procedura ha validità di diciotto mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione.

Il nuovo concessionario è tenuto alla rinuncia di altre concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune ed ai connessi oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione di eventuali resti.

La presente procedura non si applica al trasferimento di aree e sepolcri tra ordini religiosi e enti o associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno venti anni, che sono comunque tenuti alla dichiarazione di voltura concessoria al Comune e al pagamento del diritto fisso.

Articolo 14

Revoca delle concessioni

Il Comune può revocare una concessione di loculi, cellette, sepolcri privati ed aree cimiteriali per ragioni di pubblico interesse, o in particolare quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del Cimitero in cui i loculi o le cellette siano stati concessi.

In tal caso agli aventi diritto sarà concessa, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, altra sepoltura individuata dall'Amministrazione Comunale, cui competeranno anche le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Articolo 15

Decadenza delle concessioni

Le concessioni possono estinguersi per decadenza, a seguito del mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi inerenti alla concessione stessa, primo tra tutti quello di non fare della sepoltura oggetto di lucro e speculazione, nonché quelli previsti dall'atto stesso della concessione o della convenzione o disciplinare accessorio all'atto stesso.

Articolo 16

Rinnovo delle concessioni

I concessionari ed i loro eredi hanno diritto, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Il Comune, provvederà sei mesi prima della scadenza del periodo concessorio, ad avvisare gli eredi, se noti, e comunque a dare avviso presso l'albo online del Comune e con manifesti nel cimitero interessato, della disponibilità della sepoltura. Gli eredi, se interessati dovranno presentare apposita domanda di rinnovo che sarà approvata dalla Giunta Comunale la quale avrà anche la facoltà di negare il rinnovo motivando la decisione.

Il rinnovo della concessione è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

Articolo 17

Trasferimento della concessione in altro loculo o in altra celletta

È possibile trasferire la concessione in altro loculo o in altra celletta, nello stesso o altro Cimitero comunale, a nome dello stesso concessionario. La concessione mantiene la medesima scadenza e le spese contrattuali, di trasferimento e eventuali maggiorazioni dovute a una migliore collocazione del nuovo loculo o celletta rispetto a quella precedente sono a carico del richiedente.

Articolo 18

Concessioni provvisorie di loculi e cellette

La concessione di loculi e di cellette cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento, ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno, e comunque stabilita dal provvedimento del Sindaco;
- c) che venga versata la tassa di concessione stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 19

Sospensione rilascio delle concessioni di loculi e cellette

La Giunta comunale può sospendere in qualsiasi momento il rilascio delle concessioni cimiteriali qualora il numero delle richieste si presenti troppo elevato e pregiudizievole per la riserva di loculi e cellette destinata a soddisfare le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti definiti dall'articolo 4, nonché le esigenze future.

Articolo 20

Tariffa delle concessioni

La tariffa per le concessioni di loculi, cellette ed aree cimiteriali è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

La tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della stipula del contratto o al momento dell'occupazione del loculo o della celletta.

La Giunta Comunale, al fine di incentivare la pratica funeraria della cremazione, può stabilire delle tariffe ridotte per la concessione di cellette.

Articolo 21

Manutenzione dei loculi, delle cellette e dei sepolcri privati

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi e delle cellette cimiteriali sono a carico del Comune, mentre spettano al concessionario quelle riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sepolcri privati sono a carico del concessionario dell'area.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.

Nel caso di inadempienza, gli interventi saranno eseguiti dal Comune con rivalsa nei confronti del concessionario.

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che il Comune ritenesse indispensabili o anche solo opportune di decoro, di sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitarie previste in altre norme regolamentari non contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Ing. Francesco BURRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. Giuseppe ROCCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03.04.2013.

VAL DELLA TORRE li, 03.04.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

VAL DELLA TORRE li, _____

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 03.04.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giuseppe ROCCA